




ISTITUTO COMPRESIVO STATALE DI SAN VENDEMIANO
PROVINCIA DI TREVISO



Viale De Gasperi, 40
Tel. 0438/ 401470 - Fax 0438/402205 – C.F. 82004230262 e –mail:
TVIC847001@istruzione.it - http://www.icsanvendemiano.it
PEC: TVIC847001@pec.istruzione.it

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

- VISTO** il RD n. 1297 del 26 aprile 1928;
VISTO l'art. 328, comma 7 del D.lgvo n. 297 del 1994;
VISTO il DPR n. 275 del 1999;
VISTA la direttiva del MPI n. 104 del 30/11/2007 con la quale sono dettate disposizioni in materia di utilizzo dei telefoni cellulari in ambito scolastico e di diffusione di immagini in violazione del "Codice in materia di protezione di dati personali",
VISTA la C.M. prot. n. 3602 del 31 luglio 2008
VISTA la legge 30.10.2008, n. 169
VISTA la legge 241/90 e successive modificazioni
VISTA la delibera n.38 e 39 del Consiglio d'Istituto del 13.02.2017
SENTITO il parere del Collegio dei Docenti espresso con delibera del 16/10/2011 e successivi,
SENTITO il parere del Collegio dei docenti espresso con delibera n.16 del 16.01 2018

DELIBERA

quanto segue relativamente alla prevenzione del disagio scolastico e alla gestione dei problemi di disciplina che possono interessare gli alunni:

PREMESSA

Si richiamano, anzitutto, per la loro incidenza sui comportamenti degli alunni e sull'attuazione della vigilanza, alcune considerazioni riguardanti le responsabilità educative dei genitori e degli insegnanti:

A) I genitori, sono chiamati a impartire ai figli l'educazione primaria ("buona educazione", "obbedienza", rispetto degli altri, superamento dell'egocentrismo, capacità di dominare l'impulsività, maturazione di una giusta ed equilibrata ambizione personale, ecc.), fornendo anche precise istruzioni riguardanti il rispetto delle regole delle Comunità in cui essi vivono.

Il dovere di istruire ed educare i figli non viene meno per il solo fatto che il minore sia affidato alla vigilanza del Personale scolastico (art. 2048 e seguenti del Codice Civile).

La Scuola, infatti, non può essere ritenuta responsabile per comportamenti pericolosi o inadeguati degli alunni dovuti ad educazione familiare carente o assente: quando necessario, infatti, spetta ai genitori mettere in atto, con la dovuta fermezza, gli interventi direttivi e dissuasivi ritenuti utili per far acquisire ai figli, ad esempio, il "senso del limite" nei loro comportamenti, il rifiuto dell'aggressività nella relazione con gli altri, la prudenza e l'accortezza nei comportamenti, compresi quelli messi in atto nelle attività ludico-ricreative.

I genitori, inoltre, hanno il dovere di verificare che i figli abbiano assimilato e mettano in pratica gli insegnamenti ricevuti. (Vedi in proposito la sentenza della Corte di Cassazione, sez. III civile, n° 12501/2000)

Ai genitori, inoltre, spetta il compito di sostenere l'azione educativa messa in atto dagli insegnanti a scuola, evitando di criticarli alla presenza dei figli.

- B) **Gli insegnanti**, operando in un ambiente educativo, **mettono in atto progressivamente**, con riguardo all'età degli alunni, **interventi collettivi e personalizzati volti allo sviluppo e al consolidamento delle abilità sociali, al potenziamento delle capacità di autonoma organizzazione, alla progressiva interiorizzazione delle regole che presiedono ai vari momenti della giornata scolastica e della vita di relazione comunitaria**. Ciò anche ai fini dell'Educazione alla convivenza civile e alla legalità.

In tale contesto gli stessi insegnanti, con riferimento presente Regolamento, sono tenuti:

- 1) a stabilire con i genitori gli accordi formativi dei quali è parte integrante;
- 2) a far presente ai genitori eventuali problemi relativi al comportamento degli alunni, in modo da consentire agli stessi l'attuazione degli interventi necessari.

- C) **La Scuola**, nell'ambito dei propri doveri istituzionali e delle responsabilità previste dalla normativa vigente:

- In caso di ripetuti comportamenti pericolosi degli alunni, tali da creare situazioni di rischio in classe e nella comunità scolastica, e in assenza di adeguata e tempestiva collaborazione da parte della famiglia, è chiamata ad applicare progressivamente le procedure previste dal "*Documento tecnico sulle norme di convivenza in ambito scolastico*", definito dalla Conferenza Permanente ex D.lgs 300/99, presentato il 16 aprile 2008: a) Informazione scritta alla famiglia
b) Informazione preliminare ai Servizi sociali del Comune
c) Richiesta d'intervento dell'Assistente Sociale comunale
d) Denuncia della presunta situazione di "abbandono educativo" alle Autorità competenti.
- Nei casi di forte disagio caratteriale (rilevato dal personale scolastico e verbalizzato dai docenti) o di disabilità caratterizzati da conclamato disturbo comportamentale con comportamenti aggressivi e violenti che determinano difficoltà o impossibilità di contenimento:
 - Segnalazione della situazione ai Servizi sociali competenti.
 - Richiesta di potenziamento del servizio di assistenza.
 - Richiesta all'ULSS competente di verificare se permangono le condizioni per la scolarizzabilità dell'alunno, ai fini della tutela della sua incolumità personale, di quella dei compagni e del personale scolastico.

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

In ottemperanza alle disposizioni citate, il presente Regolamento disegna un modello di disciplina ispirato alle finalità educative proprie della scuola, al recupero, al rafforzamento del senso di responsabilità, ai valori della legalità, della collaborazione, del rispetto per le persone.

Art. 1 – Principi e finalità

1. Il presente Regolamento, in osservanza del Regolamento dell'Autonomia delle Istituzioni scolastiche, emanato con il D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275, individua i comportamenti che configurano mancanze disciplinari, stabilisce le relative sanzioni, individua gli organi competenti ad irrogarle ed il relativo procedimento. E' coerente e funzionale al Piano dell'Offerta Formativa adottato dall'Istituto.
2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative, tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno delle Scuole.
3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima sentito. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.
4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
5. Le sanzioni sono temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dell'alunno e, in ragione della sua

giovane età, tendono a favorire la riflessione e la costruzione del senso del limite, della responsabilità, dell'adesione alle regole di convivenza.

Art. 2 – Disposizioni disciplinari

1. Si configurano come violazioni lievi:

- a) presentarsi alle lezioni in ritardo;
- b) non portare a termine il lavoro a causa di scarso impegno o disattenzione;
- c) non fare i compiti assegnati per casa;
- d) mangiare, bere, masticare gomme durante la lezione senza il permesso specifico del docente.

2. Si configurano come mancanze gravi:

- a) disturbare ripetutamente lo svolgimento delle lezioni impedendo ai compagni di seguire con attenzione;
- b) provocare verbalmente i compagni;
- c) sporcare, danneggiare le proprie cose, quelle altrui, quelle della scuola; non osservare le prescrizioni degli insegnanti;
- d) mancare di rispetto con atteggiamenti e/o parole al Dirigente Scolastico, ai Docenti, al personale non docente, ai compagni;
- e) assumere un comportamento di arroganza e insubordinazione con gli adulti;
- f) utilizzare un abbigliamento indecoroso ed inadatto all'ambiente educativo quale è la scuola; g) reiterare un comportamento scorretto.

3. Si configurano come mancanze gravissime:

- a) non rispettare il cibo durante la refezione;
- b) non osservare le disposizioni interne relative alla salvaguardia della propria e dell'altrui sicurezza (correre a velocità eccessiva all'interno dell'Istituto, manomettere gli estintori, etc.);
- c) compiere atti che mettono in pericolo l'incolumità delle persone;
- d) sottrarre beni o materiali a danno dei compagni, del personale scolastico, dell'istituzione scolastica;
- e) sottrarre deliberatamente cose ai compagni, agli operatori, alla scuola senza restituirle;
- f) compiere atti di vandalismo sulle cose altrui e della scuola;
- g) insultare e umiliare i compagni; costituisce aggravante se le offese si configurano come razziste;
- h) bestemmiare;
- i) assumere comportamenti verbalmente e fisicamente aggressivi verso i compagni;
- j) compiere ripetutamente atti di violenza fisica sui compagni;
- k) provocare lesioni ai compagni e al personale;
- l) avere con sé ovvero non aver depositato il cellulare nell'apposito armadietto e/o utilizzare il telefono cellulare durante l'orario scolastico;**
- m) raccogliere e diffondere testi, immagini, filmati, audio e videoregistrazioni allo scopo di danneggiare altre persone (anche in orario extrascolastico, utilizzando il notebook o net book fornito dalla scuola: cyber bullismo in tutte le sue forme: denigrazione, furto di identità, molestia, battaglia verbale, denigrazione, persecuzione, divulgazione di confidenze ed immagini, ...);
- n) mettere in atto comportamenti pericolosi, aggressivi e bullistici nei mezzi del trasporto scolastico
- o) assumere un comportamento omertoso di complice reticenza, avendo assistito ad azioni qualificabili come mancanze gravi e/o gravissime.

Art. 3 – Violazioni e sanzioni

1. **Le mancanze lievi** sono sanzionate dal docente che le rileva con il rimprovero/ammonizione orale e/o scritto.

Il rimprovero scritto viene riportato nel registro di classe e ne vengono informate le famiglie tramite comunicazione sul diario, sul quaderno o sul libretto personale. Tale comunicazione deve essere controfirmata da un genitore.

Dopo la terza ammonizione, l'alunno che continua a tenere un comportamento scorretto, può essere punito con i provvedimenti di cui agli articoli successivi.

2. **Le mancanze gravi** vengono sanzionate con ammonizione scritta da parte dei docenti della classe, riportata nel registro di classe e comunicata per iscritto alla famiglia che controfirma per presa visione.

La mancanza relativa all'uso improprio del cellulare comporta anche la consegna dello stesso al Dirigente o suo delegato che lo conserverà –privo della SIM che verrà consegnata all'alunno/a- fino al ritiro dello stesso da parte di uno dei genitori dell'alunno/a. (parte sostituita dalla seguente)

Gli alunni che, senza autorizzazione, portano presso i locali scolastici il cellulare ovvero sebbene autorizzati non abbiano provveduto a depositarlo nell'apposito contenitore posto nell'armadietto metallico, saranno soggetti a nota disciplinare sul libretto personale dello studente e sul registro di classe; inoltre il cellulare sarà consegnato al Dirigente o suo delegato che lo conserverà – privo di SIM che verrà consegnata all'alunno/a – fino al ritiro dello stesso da parte di uno dei genitori dell'alunno/a.

In tal caso il consiglio di classe attiverà la procedura disciplinare prevista per i casi di sospensione di uno o più giorni.

Nel caso di mancanze ripetute lievi e gravi, il Dirigente Scolastico comunicherà alla famiglia, per iscritto, che la reiterazione delle condotte già contestate e sanzionate da parte dei docenti, potrà prevedere sanzioni più gravi, fino all'allontanamento dalle lezioni.

Per quanto riguarda il cyber bullismo, sono possibili i seguenti interventi educativi:

- sequestro del computer e limitazione del suo utilizzo a scuola secondo modalità e tempi definiti dal Consiglio di Classe/Team;
- riflessioni individuali e/o di classe sulle trasgressioni attraverso letture, commenti, produzione di testi pertinenti ecc., guidate da insegnante incaricato dal Consiglio di Classe;
- intervento della Polizia Postale a scuola per sensibilizzare gli alunni; - opportunità della parte lesa di sporgere querela.

3. **La reiterazione** delle mancanze gravi e le mancanze gravissime, possono essere punite con la sospensione dalle lezioni per una durata commisurata alla gravità del fatto, fino a 15 giorni. I provvedimenti vengono assunti dal Consiglio di Interclasse/Classe alla presenza di tutte le sue componenti. L'adunanza, presieduta dal Dirigente Scolastico o suo delegato, è valida con la presenza di metà più uno degli aventi diritto e il provvedimento viene assunto con la maggioranza dei pareri favorevoli; non è consentita l'astensione, tranne nel caso in cui uno dei membri sia anche genitore dell'alunno oggetto del procedimento. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

4. **Le sanzioni** dell'ammonizione orale e scritta, possono essere sostituite o accompagnate in modo accessorio da provvedimenti educativi miranti al rimedio del danno, alla riflessione e al ravvedimento. Tali provvedimenti sono determinati dai docenti della classe tenendo conto, comunque, dell'età e delle capacità di comprensione dell'alunno, affinché sia chiaramente compresa quale conseguenza di una mancanza:

- a) Sospensione dalla ricreazione (massimo per una settimana) con vigilanza definita dal Consiglio di Classe/Team.

- b) Sospensione dalle visite guidate e dai viaggi d'istruzione

Comportamenti scorretti, pericolosi e/o bullistici messi in atto nel pulmino del trasporto scolastico, possono essere segnalati dai responsabili del servizio all'Amministrazione comunale che si ravvede l'opportunità di adottare specifici provvedimenti dissuasivi per gli alunni interessati, compresa la temporanea sospensione dal servizio di trasporto.

5. Nel caso di sanzioni comportanti l'allontanamento dalle lezioni, i provvedimenti menzionati possono essere dati come accessori.

Art. 4 Comunicazione di avvio del procedimento; contestazione di addebito e audizione in contraddittorio

L'efficacia dei provvedimenti sanzionatori per mancanze lievi e/o gravi è condizionata dall'immediatezza e tempestività della reazione: queste sanzioni, tenuto conto della finalità educativa e dell'età degli alunni, per essere da loro comprese e concorrere alla modifica dei comportamenti, debbono essere il più possibile immediate e "vicine" ai comportamenti irregolari, in modo tale da far percepire all'alunno il rapporto causa-effetto (comportamento irregolare-sanzione).

In tali casi, nei quali le mancanze non sono comunque gravissime, sussistono dunque quelle ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento che consentono, in base all'art. 7 della L. n. 241/1990, di non dare comunicazione preventiva dell'avvio del procedimento.

Di tali provvedimenti verrà data comunicazione ai genitori attraverso il diario, il quaderno o il libretto personale dell'alunno.

Per le sanzioni che comportano l'allontanamento dalle lezioni e che devono essere comminate dal Consiglio di Interclasse/Classe, va data comunicazione dell'avvio del procedimento alla famiglia dello scolaro, da parte del Dirigente Scolastico, anche attraverso vie brevi (posta elettronica certificata, raccomandata a mano, fax, fonogramma).

Nella comunicazione vengono contestati gli addebiti, vengono fissati la data dell'audizione in contraddittorio e il termine di chiusura del procedimento.

Gli addebiti contestati debbono fondare su circostanze precise documentali, testimoniali o fattuali debitamente formalizzate.

L'alunno deve essere ascoltato dal Dirigente Scolastico o suo delegato, e dai docenti di classe, congiuntamente. Dell'audizione viene redatto verbale a cura di persona incaricata dal Dirigente Scolastico.

Il Dirigente Scolastico, nel tempo intercorrente tra la comunicazione del procedimento e l'audizione, potrà comunicare con i genitori al fine di tentare una concertazione con essi degli atteggiamenti comunicativi e comportamentali da tenere verso l'alunno. Ciò allo scopo di ricercare la coerenza educativa ottimale tra scuola e famiglia.

Nel caso in cui nell'evento rilevante ai fini disciplinari siano stati coinvolti altri alunni in qualità di parti lese, essi e le loro famiglie devono essere avvisati dell'apertura del procedimento come controinteressati.

A seguito dell'audizione, potrà essere disposta, con decisione assunta a maggioranza:

- a. l'archiviazione del procedimento, qualora non si ravvisino elementi certi di rilevanza disciplinare; il dirigente scolastico ne darà comunicazione scritta a tutti gli interessati.
- b. la rimessione degli atti al Consiglio di Interclasse/Classe per il pronunciamento sul provvedimento disciplinare da assumere.

Art. 5 Assunzione del provvedimento disciplinare a cura del Consiglio di Interclasse

Il Consiglio di Interclasse/Classe viene convocato entro il termine minimo di cinque giorni dall'audizione in contraddittorio.

In seduta, viene acquisito il verbale di audizione.

Il verbale della riunione relativa alla sospensione dalle lezioni, da depositare agli Atti della Scuola, deve contenere i seguenti elementi di riscontro e di giudizio:

- a) Verifica della presenza dei docenti assegnati alla classe e dei rappresentanti eletti dei genitori.
- b) Descrizione accurata e contestualizzata dei fatti e dei comportamenti oggetto di esame.
- c) Riferimento alla comunicazione di avvio di procedimento disciplinare comunicata ai genitori contestualmente alla formale convocazione del consiglio di Interclasse/Classe, con precisa indicazione dell'odg.
- d) Richiamo alle norme del Regolamento di disciplina violate dall'alunno.
- e) Relazione sull'incontro avvenuto in contraddittorio con l'alunno interessato e con eventuali testimoni.
- f) Esplicitazione della proposta di sanzione disciplinare con le relative motivazioni approvate a maggioranza come sopra indicato.
- g) Registrazione di eventuali dichiarazioni a verbale dei partecipanti alla riunione. h) Firme di sottoscrizione di tutti presenti.

La comunicazione del provvedimento disciplinare assunto viene data alla famiglia dell'alunno interessato dal Dirigente Scolastico (o suo delegato), in forma scritta. La comunicazione deve riportare gli estremi della deliberazione, l'entità della sanzione e le eventuali sanzioni accessorie, la motivazione, la decorrenza e la durata della sanzione, i termini e l'organo presso cui adire eventuali impugnazioni. Il provvedimento disciplinare è immediatamente esecutivo.

Art. 6 I danni arrecati al patrimonio vanno sempre risarciti da parte dei responsabili, secondo la normativa vigente.

Art. 7 La sanzione dell'allontanamento

La sanzione dell'allontanamento dalle lezioni *per gli alunni di scuola primaria* sarà **sempre** assunta "con obbligo di frequenza". Nel periodo in cui il minore è allontanato dalle lezioni, sarà vigilato da insegnanti e da personale ATA in servizio della scuola o inserito collocato in altre classi della scuola e impegnato in attività legate ai provvedimenti accessori.

E' fatto salvo, in ogni caso, il dovere della vigilanza del minore secondo le normative vigenti. *Per gli alunni di scuola secondaria può essere comminata anche l'eventuale sanzione dell'allontanamento dalle lezioni senza obbligo di frequenza, previa comunicazione scritta alla famiglia.*

Art. 8 Periodo di applicazione dei provvedimenti

Gli effetti dei provvedimenti disciplinari, anche ai fini della recidiva, sono limitati all'anno scolastico di riferimento. Tuttavia, nel caso in cui le mancanze passibili di allontanamento dalle lezioni siano state compiute alla fine dell'anno scolastico, è possibile fissare la decorrenza e il termine della sanzione nei primi giorni dell'anno scolastico successivo.

Art. 9 Trasferimento di alunni sanzionati

In caso di trasferimento ad o da altro istituto, anche in corso d'anno, o di passaggio ad altro grado di scuola, la sanzione viene comunicata al nuovo istituto che potrà disporre l'assolvimento.

Art. 10 Impugnazioni

Avverso i provvedimenti assunti dai docenti in caso di sanzioni gravi è ammesso reclamo verbale o scritto al Dirigente Scolastico entro 15 giorni.

Il Dirigente Scolastico verifica i fatti sentendo i docenti coinvolti e quindi risponde in merito al reclamo, verbalmente, se il reclamo è stato posto oralmente, per iscritto se il reclamo è stato posto in forma scritta, entro 30 giorni.

Avverso i provvedimenti assunti dal Consiglio di Interclasse/Classe, è ammesso reclamo scritto entro 15 gg. dalla comunicazione del provvedimento al Dirigente Scolastico, in qualità di Presidente.

Il Dirigente Scolastico convoca il Consiglio di Interclasse/Classe che ha emesso il provvedimento che si pronuncia in merito al reclamo e, entro 30 giorni dal ricevimento del reclamo, comunica all'interessato le conclusioni assunte dal Consiglio. In alternativa, è ammesso ricorso:

- a) all'Organo di Garanzia (composto da un docente, 2 genitori designati dal Consiglio d'Istituto, il Dirigente scolastico) entro 15 giorni dalla comunicazione della sanzione;
- b) al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento.

Art. 11 Divulgazione e pubblicazione all'albo

Il presente regolamento sarà affisso permanentemente all'Albo dell'Istituto e delle Scuole. Lo stesso sarà divulgato secondo le seguenti modalità: distribuzione alle famiglie e condivisione con gli alunni.

Approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 26 settembre 2011 e 17/12/2012.